



Amministrazione Distrettuale dello Stato

Palermo, li 29.10.2002

Risposta a nota

Partenza N. 12/Ris

Dal

Nella risposta citare la data
e i numeri della presente

Com. N. 1251/02

Dir. Gen. N.

Ass. Tutina

OGGETTO: sentenza Corte Costituzionale 194/2002 e contratti collettivi regionali 2001.

ALL'ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA
DELLA REGIONE SICILIANA
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ON.LE ASSESSORE
P A L E R M O

(rif. a nota 10-9-2002 n.3535/Gab.)

Premette codesto Ufficio che, in applicazione dell'art.5 L.R. 15-5-2001 n.10, sono state dettate, con DD.PP.Reg. nn. 9 e 10 del 22-6-2001, previo accordo con le organizzazioni sindacali, norme per la riqualificazione e riclassificazione di tutto il personale regionale, il cui processo è già stato avviato ed è tuttora in corso.

Codesta Amministrazione segnala, ancora, l'insorgenza di non poche perplessità sulla legittimità dell'azione amministrativa finora



Avvocatura Distrettuale dello Stato

posta in essere alla stregua dei richiamati dati normativi (siccome caratterizzata, in estrema sintesi, da un sostanziale duplice passaggio di qualifica, senza alcuna procedura concorsuale, di gran parte dei dipendenti del comparto, con conseguente loro inquadramento anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica); e ciò a fronte dei principi desumibili dalle note pronunce della Corte Costituzionale nn. 1/99 e 194/02 (declaratorie della illegittimità costituzionale dell'art. 3 commi 205, 206 e 207 L.549/95 e dell'art.22 c.2 L.133/99 nella parte in cui avevano istituito procedimenti interni di "riqualificazione" per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli uffici finanziari statali, totalmente riservati ai dipendenti interni, così violando i precetti costituzionali di cui agli artt.3, 51 e 97 Cost.).

Chiede, pertanto, codesto ufficio di conoscere l'avviso di questa Avvocatura in ordine alle eventuali refluenze delle citate sentenze della Corte Costituzionale sul procedimento di riclassificazione del personale, in corso.

A tal riguardo la Scrivente non può che condividere le palesate perplessità.

Vero è, infatti, che le predette pronunce della Corte Costituzionale non travolgono direttamente le disposizioni di cui ai DD.PP.Reg. nn. 9 e 10/2001, trattandosi di atti amministrativi di recepimento di



Avvocatura Distrettuale dello Stato

sostanziali accordi collettivi. Purtroppo va rilevato, in termini squisitamente giuridici (entro i quali è legittimata ad esprimere pareri la Scrivente) che, come è noto, nell'ambito del diritto comune esiste una previsione esplicita di nullità ed inefficacia dei contratti contrari a norme imperative (art. 1418 c.c.).

Con riferimento all'operare della pubblica Amministrazione, che comprende anche la c.d. "attività consensuale" della medesima, non è codificato in termini espliciti identico principio; e tuttavia non sembra dubitabile, ad avviso di questa Avvocatura, che l'inderogabile coerenza con i principi costituzionali, che delimita l'ambito dei poteri (non solo del legislatore, ma ancor di più) della pubblica Amministrazione, esclude che un accordo collettivo posto in essere in aperto contrasto con i principi inderogabili della Costituzione possa avere - se non in via di mero fatto - validità ed efficacia. Sicché, ove tale contrasto sussista, non è possibile, per la P.A., consentire legittimamente la prosecuzione degli effetti di tali atti.

In tale ottica, del resto, sullo specifico problema - sia pure, in via di ipotesi, esplicitata incidenter tantum - il Tribunale del Lavoro di Palermo, con recentissima pronuncia del 25.5.2002 (giudizio Minio Marcello + 2562 c/ Presidenza Regione Siciliana) ha rilevato: " ... anche se deve osservarsi che, certamente, sul merito potrà avere refluenze il recente orientamento della Corte



Severatura Distrettuale dello Stato

Costituzionale in merito all'avanzamento automatico dei dipendenti pubblici".

E infatti, come già detto, ad avviso della Scrivente il previsto avanzamento della generalità dei dipendenti regionali confligge con i principi costituzionali già indicati, dai quali discende la regola del pubblico concorso quale modalità ordinaria di reclutamento del personale, valida (secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale) anche per l'accesso a nuovi posti di lavoro corrispondenti a funzioni più elevate.

Canone fondamentale del comportamento della P.A. è, infatti, il perseguimento del buon andamento e dell'efficienza dell'azione amministrativa; ed il contestuale inavviabile rispetto del principio di eguaglianza anche "partecipativa" di tutti i cittadini e di quello che garantisce loro la possibilità di accedere, in condizioni paritarie, ai pubblici uffici (artt. 97, 3 e 51 Cost.). Sicché solo il meccanismo strumentale del concorso pubblico risulta coerente con i citati principi, ed "offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci" (così, testualmente, C.Cost. sentenza n.194/02); laddove, invece, la previsione di una generalizzata riqualificazione e conseguente miglior inquadramento del solo personale già in servizio non può - obiettivamente - non porsi in contrasto con i più volte citati artt. 3, 51 e 97 Cost.



Avvocatura Distrettuale dello Stato

Deve, altresì, tenersi in debita considerazione quanto autorevolmente e puntualmente rilevato, in chiave critica, dalla Procura^{l.ora} Generale della Corte dei Conti, in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2001, secondo cui, appunto, il meccanismo attuato in sede di applicazione dell'art.5 L.R.10/2000 viene definito - senza mezzi termini - "generatore di vera e propria disamministrazione, di fatto contraria a tutti i principi di corretta gestione"; "improvvido"; e tale da dover "essere riveduto alla luce dei fondamentali principi affermati dalla Corte Costituzionale nella recentissima sentenza n.194 del 16.5.2002".

Conclusivamente, il contrasto - palesemente esistente, secondo questa Avvocatura - fra gli accordi collettivi intervenuti e i DD.P.Reg. che li recepiscono, e gli artt.3, 51 e 97 Cost. impone, sempre che codesta Amministrazione condivida le valutazioni giuridiche della Scrivente, che si intervenga urgentemente per impedire il protrarsi di effetti che non possono trovare, in tali atti, una causa valida e legittimante.

E poiché l'analisi che precede pone in luce, contestualmente, l'attuale mancanza di una legittima regolamentazione della materia, sussiste altresì l'ulteriore necessità di colmare al più presto tale vuoto, con iniziative e scelte politico-amministrative sulle quali questa Avvocatura non è in alcun modo competente ad esprimersi; e



Avvocatura Distrettuale dello Stato

che dovranno essere considerate ed individuate dai competenti Organi regionali, ovviamente tenendo in ogni caso nella massima considerazione le prerogative ed il ruolo delle OO.SS.. E' evidente, comunque, che tali valutazioni potranno sfociare in modalità operative di natura assai diversa, secondo, appunto, le scelte politico-amministrative degli Organi regionali; e potranno, perciò, connotarsi tanto in nuove iniziative legislative conformi a quanto più volte statuito dalla Corte Costituzionale relativamente al rispetto degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; quanto in una nuova contrattazione collettiva che affronti e risolva il problema, ovviamente in coerenza con tali disposizioni costituzionali.

Si restituisce la documentazione trasmessa.

L'INCARICATO

(Avv. Giuseppina Tutino)

Giuseppina Tutino

L'AVVOCATO DISTRETTUALE

[Signature]